

Un concetto antico, sostenibile e attuale : appunti e riflessioni sullo jus tenendi et plantandi arbores a Roveredo

Autor(en): **Pieracci, Gionata**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **87 (2018)**

Heft 3: **Arte, storia, turismo**

PDF erstellt am: **26.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-823141>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GIONATA PIERACCI

Un concetto antico, sostenibile e attuale. Appunti e riflessioni sullo *jus tenendi et plantandi arbores* a Roveredo

A Roveredo incontriamo interessanti forme relittuali di jus plantandi et tenendi arbores (soprattutto castagno), pratica molto diffusa soprattutto a partire dai secoli bassomedievali. Il diritto di ogni vicino di piantare o innestare alberi da frutto e alberi sussidiari all'agricoltura su terreni comunitari, divenendone padrone e beneficiario, rientra in un'ottica di ottimizzazione delle risorse ambientali in una società prevalentemente autarchica.

Nei secoli centrali dell'età moderna si assiste tuttavia a una certa saturazione di pascoli alberati sulla base dello jus plantandi, una pratica che nel corso dell'Ottocento verrà osteggiata dalle nascenti autorità cantonali a favore dei boschi di protezione. Nel 1912 il Codice civile svizzero abolisce infine questa pratica. L'idea che ne sta alla base – la redistribuzione delle risorse e la gestione policolturale dei terreni – può però oggi essere riscoperta come attuale in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Nelle zone collinari e in certe zone di montagna, dove l'impianto di nuovi seminativi risulta più difficoltoso, il bosco stesso viene messo a coltura, trasformato e addomesticato. Soprattutto nel versante centro-meridionale europeo, il castagneto da frutto, che spesso prende il posto di antichi querceti, raggiunge tra l'epoca medievale e la prima età moderna la sua massima diffusione, utilizzando solitamente piante innestate o selezionate dalle specie selvatiche più redditizie. Come scelta economica e alimentare questo fenomeno appare del tutto analogo all'espansione dei seminativi, dal momento che le modalità d'impiego delle castagne (bollite, arrostate, essiccate con il fumo, macinate) si modellano su quelle dei cereali, rispetto ai quali contengono un maggior tenore di vitamina C, un fattore piuttosto utile in condizioni ambientali restrittive. In molte zone di montagna, a cominciare dai secoli centrali del Medioevo, si viene perciò creando una cultura alimentare basata sulla farina ottenuta da questo polivalente “albero del pane”.¹ I cereali minori, i porri, le cipolle, le rape e le erbe più “basse” erano spesso volentieri lasciati ai contadini, preferendo le mense signorili il frumento e i frutti degli alberi. Anche le castagne, assai diffuse a livello popolare, non rientrano nell'universo alimentare signorile.²

Nelle vallate sudalpine il castagno è una pianta coltivata regolarmente; a livello documentario si rileva spesso l'accostamento tra selva castanile e stabile rurale o anche

¹ Cfr. MASSIMO MONTANARI, *L'Europa medievale e rinascimentale*, in ID. – FRANÇOISE SABBAN (a cura di), *Storia e geografia dell'alimentazione. Risorse, scambi, consumi*, UTET, Torino 2006, vol. I, p. 253.

² Cfr. *ivi*, p. 269.

tra selva castanile e terra vignata,³ dal momento che i pali di sostegno per le viti (filari, pergole, persino staccionate e scandole) erano fatti fino a non molto tempo fa proprio in legno di castagno, assai resistente alle intemperie, grazie al tannino in esso contenuto; il fogliame dei castagni era invece raccolto e usato come strame, ovvero come lettiera per il bestiame. A partire dal XII secolo, in Leventina gli abitanti della bassa valle scambiano persino certi diritti alpestri in Val Bedretto dando il permesso agli abitanti dell'alta valle di sfruttare i loro preziosi castagneti.⁴

Per quanto riguarda la Mesolcina, nei protocolli notarili del tardo Quattrocento⁵ questo scambio ricorre frequentemente, così come in generale a livello documentario, in particolare nei contratti agrari.⁶ Già negli statuti di Leggia del 1380 i primi sei articoli limitano fortemente il taglio dei castagni (testimonianza indiretta di una certa diffusione della vite), mentre gli articoli seguenti scoraggiano i danni arrecati dagli animali domestici e il furto dei frutti.⁷ La coltivazione del castagno è diffusa fino al promontorio del castello di Mesocco, mentre in Calanca la soglia di crescita



Un anziano signore cuoce le castagne sul focolare (immagine tratta da un calendario ticinese)

³ Cfr. ARNO LANFRANCHI – CARLO NEGRETTI, *Le valli retiche sudalpine nel Medioevo*, in AA.Vv., *Storia dei Grigioni*, vol. 1: *Dalle origini al Medioevo*, Pro Grigioni Italiano / Casagrande, Coira / Bellinzona 2000, pp. 206 sg.

⁴ Cfr. JEAN-FRANÇOIS BERGIER, *Le cycle médiéval. Des sociétés féodales aux états territoriaux*, in PAUL GUICHONNET (a cura di), *Histoire et civilisations des Alpes*, Privat / Payot, Lausanne 1980, vol. 1, p. 196.

⁵ Cfr. CARLO NEGRETTI, *I protocolli delle imbreviature del notaio Giovanni del Piceno di Roveredo Mesolcina del 1484, 1488 e 1492*, Universität Zürich 1996 (lavoro di licenza), p. 51.

⁶ Cfr. SANDY MARCO PACCIARELLI, *Mesolcina e Calanca alla fine del Medioevo. Dai documenti alla vita quotidiana*, Université de Lausanne – Faculté des Lettres 2003 (lavoro di licenza), p. 127.

⁷ Cfr. CESARE SANTI, *Appunti storico-demografici su Cama e Leggia*, in «Qgi» 1998/3, p. 227.

del castagno non supera Buseno. Nel 1929 furono contati a Buseno e a Castaneda – il cui nome deriva proprio da ‘castagneto’ – ben 1'316 castagni.⁸ Peraltro, quando nei documenti è citato il castagno, bisogna presumibilmente intendere che si parli della pianta coltivata e innestata,⁹ che ha una resa qualitativa e quantitativa maggiore rispetto alle piante selvatiche; i frutti più piccoli di queste sono raccolti per sfamare gli animali, in particolare i maiali. Tra Sette e Ottocento nel solo comune di Soazza si annoverano ben quattordici qualità differenti di castagno.¹⁰

Focalizzandoci sul borgo principale del feudo mesolcinese, Roveredo, le notizie documentarie più antiche riguardanti il castagno vanno dal tardo periodo sacceo al primo periodo trivulziano.¹¹ Il primo riscontro documentario risale all'inverno del 1383, quando per l'affitto di una vigna con castagno e una stalla in rovina a Carasole viene richiesto un canone annuale in natura di dieci staia di vino e uno staio di marroni.¹² Ricollegandoci al valore di questo albero, nel 1492 un singolo castagno viene venduto per 12 lire terzole, quasi l'equivalente di una mucca da latte (15-25 lire).¹³ Tre anni più tardi, in pieno inverno 1495, incappiamo nell'investitura di una pezza di terra prativa, campiva e silvata con casa, tetti, forno e camerello nonché un singolo albero di castagno¹⁴ giacenti «*in Caslatio*».¹⁵ Nel novembre 1535 nella contrada di Piazza, centro finanziario del borgo, un abitante di San Vittore vende a un compaesano una rendita fondiaria di sei staia di vino e uno staio e mezzo di castagne secche per 150 lire,¹⁶ mentre nella tarda primavera del 1551 un'intera selva castanile situata in Val Grassa viene venduta per 350 lire.¹⁷ Dieci anni più tardi, nel 1561, un abitante cede alla chiesa di Santa Maria del Ponte chiuso una pezza di terra ghiaiosa

⁸ Cfr. ADRIANO BERTOSSA, *Appunti naturalistici sulla Val Calanca*, in «Raetia» 1940, n. 1, p. 22.

⁹ Cfr. S. M. PACCIARELLI, *Mesolcina e Calanca alla fine del Medioevo*, cit., pp. 128-130.

¹⁰ Cfr. PAOLO MANTOVANI, *Arbul e castégnen*, Biblioteca comunale, Soazza 1992.

¹¹ Il feudo mesolcinese (comprendente anche la Calanca) fu detenuto dalla famiglia von Sax / de Sacco almeno dal XIII sec. fino al 1480, momento in cui fu venduto al condottiero milanese Gian Giacomo Trivulzio; nel 1549 il territorio fu infine riscattato dagli abitanti della valle.

¹² Cfr. S. M. PACCIARELLI, *Mesolcina e Calanca alla fine del Medioevo*, cit., p. 128. Il documento è datato 19 febbraio 1383.

¹³ Cfr. A. LANFRANCHI – C. NEGRETTI, *Le valli retiche sudalpine nel Medioevo*, cit., p. 206.

¹⁴ Cfr. EMILIO MOTTA, *Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano*, vol. VII: *Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina*, a cura della Pro Grigioni Italiano, Tipografia Menghini, Poschiavo 1947. Copia d'investitura da parte del «maestro Antonio de Caslatio di Roveredo a Giovanni fil. qdm. Zane del Bonalle, pure di Roveredo, comprensiva di patti speciali per la coltura del fondo per la durata di anni 11, pagando a S. Martino d'ogni anno l'affitto di L. 15 terzole e di staja 2 di vino o mosto da darsi al Prevosto per la decima della vendemmia» (copia di una pergamena originale rogata in latino dal notaio Alberto del Rosso il 20 gennaio 1495, effettuata dal notaio Nicolao del Mazio di Roveredo ad istanza dei canonici di San Vittore).

¹⁵ Ancora oggi questa parte del paese, nei pressi di San Fedele, porta il toponimo Caslasc, dispregiativo di “castello”, usato per indicare la presenza dei ruderi di una fortezza. I rilievi visivi mostrano in effetti i basamenti di muri perimetrali e torri di un complesso difensivo, probabilmente antecedente alla signoria dei de Sacco, parzialmente inglobato nelle attuali abitazioni e simile per dimensioni al castello di Norantola.

¹⁶ Cfr. CESARE SANTI, *Vino e castagne secche*, in «La Voce delle Valli», 3 marzo 1983.

¹⁷ Cfr. S. M. PACCIARELLI, *Mesolcina e Calanca alla fine del Medioevo*, cit., p. 128. Il documento è datato 1° giugno 1551; l'acquirente è un certo Guglielmo, figlio del defunto Giulio Matti del Sgiatia di Roveredo.

(*gravera*) attigua a un fiume (forse il vicino torrente Traversagna) denominata «*super lano*» su cui crescono tre alberi di castagno.¹⁸ Seguono poi notizie frammentarie più tardive, come l'inventario della famiglia Zuccalli di Roveredo dell'anno 1700, in cui compaiono «cinque gerli pieni di castagne verde» e «in una tina circa [altri] sei gerli di castagne» nonché «in cosina [...] una padela da polte, duoi padlini, una padela da castagne».¹⁹ Da queste notizie possiamo indirettamente apprendere che il fabbisogno familiare annuo potesse aggirarsi attorno a dieci gerle di castagne, ovvero grossomodo due quintali.

Se dai contratti agrari ci spostiamo agli statuti, quelli mesolcinesi più antichi finora conosciuti sono i già menzionati statuti della comunità di Leggia risalenti all'aprile 1380.²⁰ Si tratta di ventinove articoli stabiliti «*in publica et generali vicinancia [...] de Legia valis mixolcine*» che ottengono il riconoscimento ufficiale da parte di Brunetto de Sacco di Roveredo, vicario del signore di valle Gaspare de Sacco.²¹ Gli articoli trattano prevalentemente materie di polizia rurale,²² ed è emblematico che i primi sei regolino il taglio delle piante di castagno, il cui usufrutto – in ragione della loro importanza per l'alimentazione a sud delle Alpi – è sempre sottoposto a norme assai rigide.

La particolare attenzione conferita al castagno, come d'altronde a tutti i beni comunitari, ha lo scopo di evitare che il loro sfruttamento, dopo secoli di tenace lavoro di bonifica, possa dare avvio ad usi indiscriminati, liti e contestazioni di vario genere,²³ controproducenti per il sempre precario equilibrio tra insediamento umano e risorse ambientali, rivelando una forma primitiva e forzata di sviluppo sostenibile e pensiero “ecologista”.²⁴

In quest'ottica, i vicini detenevano saldamente il cosiddetto *jus tenendi et plantandi arbores* (piantagioni di diritto dissociato da quello del fondo su cui crescono), recentemente ben studiato per il campo d'indagine del Sopraceneri dal giovane ricercatore Federico Laurianti.²⁵

¹⁸ Cfr. E. MOTTA, *Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina*, cit. Il «Magister Johaniles fil. Inagri Antonii Giapatij de recto di Roveredo» cede il terreno per 15 lire terzole (pergamena originale rogata in latino dal notaio Giovanni Antonio del Piceno. Il documento è conservato nel Fondo parrocchiale della Madonna).

¹⁹ Cfr. CESARE SANTI (a cura di), *Archivio della famiglia a Marca. Incartamento riguardante l'architetto Enrico Zuccalli*, in «Qgi» 1980, pp. 34-50 (qui pp. 42-43): «1700 li 28 dicembre Rogoredo Inventario delle suppelletili, schirpe, et altro che in Casa si ritrova rilasciati dal quondam Molto Illustre Signor Ministralle Giovanni Zuchalli».

²⁰ Archivio comunale di Leggia, *Statuta et ordinamenta facta et compilata per comune... loci Legia*, emanati nell'aprile 1380 e redatti dal notaio Simone de Bianchi di Canzello della pieve di Porlezza.

²¹ Cfr. C. SANTI, *Appunti storico-demografici su Cama e Leggia*, cit., p. 226.

²² Cfr. A. LANFRANCHI – C. NEGRETTI, *Le valli retiche sudalpine nel Medioevo*, cit., p. 203.

²³ Cfr. GIUSEPPE CHIESI, *Lodrino: un comune alpino nello specchio dei suoi ordini (secoli XIII-XIV)*, [Comune di Lodrino], Lodrino 1991, pp. 94-99.

²⁴ Cfr. GIUSEPPE DEIANA, *Io penso che la storia ti piace. Proposte per la didattica della storia nella scuola che si rinnova*, Unicopli, Milano 1999, p. 113.

²⁵ FEDERICO LAURIANTI, *Lo jus plantandi tra epoca contemporanea ed epoca moderna nelle valli del Sopraceneri*, Università degli Studi di Genova, in corso (tesi di dottorato in Geografia storica).

Lo *jus plantandi* affonda le sue radici in Europa ben prima della conquista romana. Nel bacino del Mediterraneo²⁶ viene esercitato soprattutto per far crescere viti e olivi, mentre in altre regioni del mondo gli antropologi hanno identificato nelle foreste equatoriali dei “sentieri commestibili”, vie di transito attraverso le foreste costeggiate da alberi da frutto piantati intenzionalmente dagli abitanti dei villaggi vicini: ovviamente nulla di scritto è giunto a noi, ma vi si potrebbe riconoscere un primordiale *jus plantandi* non codificato, dettato però anch’esso dall’esigenza di ottimizzare le risorse ambientali per consentire la sopravvivenza di specifici gruppi umani. Ritornando al territorio del Ticino e al Moesano, il ricorso allo *jus plantandi* è assodato nelle consuetudini locali, benché a livello storiografico persistano dei dubbi circa una sua origine preromana o a un possibile successivo influsso degli usi germanici.²⁷ A livello documentario, in ogni caso, le prime attestazioni – atti di vendita, donazioni e contratti massarici – si situano nel X secolo.²⁸



La rappresentazione allegorica del ciclo dei mesi è una produzione artistica tardomedievale assai diffusa nel territorio alpino e prealpino. Nella chiesa di Santa Maria al Castello presso Mesocco è ben conservato uno di questi affreschi, eseguito probabilmente dalla bottega di Cristoforo e Nicolao da Seregno nella seconda metà del XV sec. In relazione al nostro argomento risultano interessanti le raffigurazioni del mese di febbraio, con la preparazione dei pali in castagno per la vigna, e del mese di ottobre, con i raccoglitori di castagne ritratti col gozzo, una patologia dovuta alla carenza di iodio nell'alimentazione contadina.

²⁶ Attestazioni sono note in tutta Italia, Corsica, Grecia, Andalusia e Algeria, così come pure nei cantoni della Svizzera romanda e tedesca.

²⁷ Cfr. PETER LIVER, *Zur Geschichte und Dogmatik des Eigentums an Bäumen auf fremdem Boden in der Schweiz*, in FERDINAND ELSENER – WILHELM H. RUOFF (hrsg. von), *Festschrift Karl Siegfried Bader. Rechtsgeschichte, Rechtssprache, Rechtsarchäologie, Rechtliche Volkskunde*, Schulthess / Hermann Böhlau, Zürich / Köln-Graz 1965, pp. 281 sgg.

²⁸ Cfr. CHARLES E PERRINE HERVÉ-GRUYER, *Abbondanza miracolosa. 1000 mq, due contadini e abbastanza cibo per sfamare il mondo*, Macro Edizioni, Cesena 2018.

Su terreni adibiti ad uso comunitario, in base a questo *jus plantandi*, i singoli individui possiedono dunque il diritto di piantare ogni sorta di albero utile (commestibile o non) divenendone l'esclusivo beneficiario: si hanno attestazioni di frassini, noccioli, sorbi degli uccellatori (edri),²⁹ robinie, betulle, pini, larici, viti, fichi, ciliegi, prugni, gelsi, salici ecc.³⁰ Il castagno, specie se innestato,³¹ e il noce rappresentano le specie più pregiate, seguite da meli e peri.

Si suppone che tale diritto venga acquisito con la messa a dimora, con la semina o con l'innesto di un albero selvatico, in genere senza alcuna specifica autorizzazione da parte delle autorità vicinali o patriziali. Siamo in presenza di un'attivazione multipla delle risorse comuni, in grado al contempo di valorizzare e stabilizzare persino i versanti più inospitali e poco idonei ad altre attività agricole, come le pietraie, svolgendo in aggiunta un ruolo protettivo sugli insediamenti antropici. Pascoli pianeggianti o acclivi vengono perciò alberati, tramutandosi in redditizie policolture. Un'attivazione multipla che va però gestita in un'ottica di equilibrio, per ottimizzare al massimo le risorse ecosistemiche: si tendono perciò ad evitare ombreggiamenti eccessivi di questi pascoli – inficiandone la resa – così come l'accesso alle capre durante il periodo di raccolta dei frutti.

Lo *jus plantandi* compare peraltro esplicitamente assai di rado negli statuti di epoca moderna appartenenti alle comunità sopracenerine,³² segnale di una consuetudine talmente radicata nella prassi da ritenere superflua una sua regolamentazione; appare al contrario prioritario definire con esattezza limiti, distanze, divieti e ammende per orientare i vicini nelle frequenti liti e dispute. La pratica dello *jus plantandi* viene d'altro canto indirettamente attestata dai capitoli statutari relativi allo strame, una risorsa assai importante nel mondo contadino. Ad Olivone, in Val di Blenio (statuti dal 1474 al 1772), per esempio, chi possiede noci o castagni sopra il fondo di un altro gode del diritto di raccogliere le prime foglie cadute, mentre le seconde spettano «senza altra molestia» a colui che ha «la possessione sotto». I forestieri, per contro, accedono con maggior difficoltà allo *jus plantandi* e la raccolta di strame per la stabulazione implica in genere notevoli restrizioni: se per esempio a Prato in Valmaggia un forestiero non può ricorrere allo *jus plantandi* né tantomeno al diritto di «stramare» e «legnamare»,³³ nella leventinese Giornico lo *jus plantandi* viene invece concesso, decurtato però del diritto allo strame.³⁴

²⁹ I frutti dell'edro risultavano molto apprezzati sia come foraggio che per il consumo umano (essiccati, macinati e panificati).

³⁰ Cfr. ROMANO BROGGINI, *Appunti sul cosiddetto "jus plantandi" nel Canton Ticino e in val Mesolcina*, in «Vox Romanica» 1968, p. 219.

³¹ In dialetto roveredano l'atto dell'innesto è detto *busctaa*.

³² Blenio, Leventina, Riviera, Valmaggia e Lavizzara.

³³ Ovvero raccogliere legna nei boschi.

³⁴ Come ben fa notare F. LAURIANTI, *Lo jus plantandi tra epoca contemporanea ed epoca moderna nelle valli del Sopraceneri*, cit.: «nelle comunità rurali del passato quest'ultima risultava assai probabilmente una risorsa di grande importanza per la stabulazione del bestiame tanto che, al pari di altri beni come legname e fieno, la vicinanza poteva decidere di metterla all'incanto e se ne poteva impedire l'esportazione e/o la vendita a forestieri e, al pari di altri contesti geografici, per il suo sfruttamento si rendeva necessaria una puntuale regolamentazione negli ordini locali».

Fino alla tarda epoca moderna la creazione di pascoli alberati per mezzo del ricorso allo *jus plantandi* permette così un utilizzo multiplo delle risorse territoriali, generando una ridotta conflittualità tra le parti coinvolte. A partire dal XVIII sec. si possono tuttavia rilevare alcuni segnali di saturazione per quanto concerne i pascoli alberati, la cui copertura arborea inizia a risultare sproporzionata persino in una logica di economia policolturale.

All'inizio del XIX sec. l'età napoleonica segna l'inizio di un progressivo cambiamento di mentalità. Le regioni alpine, sotto la pressione demografica, si trovano oltretutto ad affrontare un preoccupante dissesto idrogeologico causato dagli eccessivi prelievi del patrimonio boschivo nonché dalla pratica del *trasum* o *trasa*,³⁵ l'antica consuetudine di permettere il pascolo del bestiame indistintamente su tutti i fondi dall'autunno all'inizio della primavera, responsabile di danni non trascurabili – soprattutto nel caso delle capre – al novellame e al bosco in generale. Le direttive cantonali e federali iniziano a spingere verso uno sfruttamento monoculturale dei pascoli, evitandone l'alberamento e preservando al contempo il bosco da tagli indiscriminati e pratiche di allevamento che lo indeboliscano, prediligendone la funzione protettiva (boschi di protezione). Questa spinta inizia ad avvertirsi anche nei regolamenti patriziali, che tra il XIX e il XX sec. presentano sempre più restrizioni alla pratica dello *jus plantandi*, esigendo (soprattutto dai non patrizi) formali richieste di autorizzazione per la messa a dimora di nuovi alberi. Il castagno viene peraltro percepito presso la classe politico-amministrativa come una presenza ingombrante, specialmente se frutto di antichi retaggi policolturali estranei alle nuove tendenze “razionalizzanti” e non confinato in apposite selve.

Malgrado le prime leggi cantonali siano ampiamente disattese dal mondo rurale, anche le pratiche comunitarie secolari continuano ad essere messe in discussione dalle classi dirigenti. Nel 1845, con una legge del 2 giugno, si afferma nel Canton Ticino il primo attacco diretto allo *jus plantandi*: «Quanto agli alberi che si trovassero nei lotti, se sieno delle Corporazioni saranno valutati e rimarranno del sortente, se siano di privati avrà luogo la compera a termini della legge». La successiva legge patriziale del 1857 va ancora oltre, affermando che «le piantagioni di diritto privato sul territorio patriziale sono proibite». ³⁶ Nel 1880 gli usi multipli di pascolo, la raccolta del fieno di bosco e dello strame vengono generalmente aboliti o comunque classificati come attività accessorie (solo l'ispettore forestale incaricato ha la facoltà di concedere deroghe). È infine l'articolo 678 del Codice civile svizzero del 1912 a vietare definitivamente ogni tipo di nuova servitù derivante dallo *jus plantandi*.³⁷


³⁵ Cfr. la voce *Asculum / Ascua* di SILVIO SGANZINI in ID. (dir.), *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana*, vol. 1, La Commerciale / Natale Mazzuconi, Lugano 1952-1965, pp. 309-311.

³⁶ Cfr. R. BROGGINI, *Appunti sul cosiddetto “jus plantandi”* ..., cit., p. 216.

³⁷ Gli alberi soggetti allo *jus plantandi* che già nel 1912 erano ultracentenari poterono continuare a godere di tali diritti fino alla loro morte biologica. Oggi, ad oltre un secolo di distanza, questi alberi monumentali rappresentano le ultime forme relittuali di questa pratica.

L'importanza del castagno sta vivendo d'altro canto in quell'epoca un progressivo declassamento, perché cereali (in primo luogo il granturco), pseudocereali e tuberi (come le patate) prendono rapidamente piede anche nelle valli prealpine. Federico Laurianti illustra bene tale epilogo:

Il castagno quale emblema di un mondo rurale antico in cui i suoi frutti, legno e foglie rivestivano un ruolo fondamentale a livello socio-economico, dovette cedere il passo a nuove prospettive nel secondo dopoguerra. L'epidemia di *Endothia parasitica*, che causava il cancro della corteccia, fu al tempo stesso causa e conseguenza dei cambiamenti in atto; diverse piante dovettero essere tagliate, i programmi di ricostruzione delle selve castanili avviati prima della guerra furono interrotti. L'epidemia [...], al tempo stesso causa e parziale conseguenza dell'abbandono delle selve, indusse le autorità governative a correre ai ripari promuovendo azioni di risanamento della fascia castanile che prevedevano di fatto la sostituzione dei castagneti con piantagioni di specie più adatte ad uno sfruttamento selvicolturale. Fu l'atto che concluse una parabola, forse inevitabile, e che sancì la definitiva e irreversibile scomparsa della civiltà del castagno.³⁸



Attuale distribuzione del castagno e dei castagni ultracentenari in Ticino e nel Moesano. Una concentrazione di vecchi castagni può essere osservata nella bassa e nella media Mesolcina nonché all'imbocco della Calanca. Immagine: Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.

³⁸ F. LAURIANTI, *Lo jus plantandi tra epoca contemporanea ed epoca moderna nelle valli del Sopraceneri*, cit.

Concentrandoci ora sull'area d'indagine non coperta da Laurianti, in un suo studio del 1968³⁹ Romano Brogginì ha fornito anche una serie di puntuali notizie sullo *jus plantandi* nel Moesano (citato a Grono come *jus plantandis*).⁴⁰ Brogginì ne riscontra tracce sia in Mesolcina (San Vittore, Roveredo, Grono, Verdabbio e Soazza) che in Calanca (Castaneda e Santa Maria). Il caso anomalo di questi due assolati villaggi della Calanca esterna, unici luoghi della Svizzera italiana in cui Brogginì rileva la presenza di piante comunali poste su terreni privati,⁴¹ è senz'altro interessante e permette di presupporre la pratica di un'economia del castagno particolarmente intensa. Sempre a Castaneda lo *jus plantandi* gode di largo utilizzo e si presenta in varianti originali, perché si ha notizia anche di meli privati piantati sul terreno di un altro proprietario. Il castagno non gode quindi di un'esclusiva nella pratica dello *jus plantandi*; molto spesso s'incontrano noci e ciliegi, a Roveredo e Grono anche gelsi, così come si citano salici in *jus plantandi* a San Vittore e Roveredo,⁴² testimonianze indirette di sericoltura, rispettivamente viticoltura in queste località. Di regola i salici possono essere piantati lungo i corsi d'acqua o sulle rive lacustri, aree che appartengono tradizionalmente alla comunità. Ed è proprio lungo la Moesa che tra San Vittore e Roveredo risulta possibile piantare salici su terreno pubblico.



Il Pian de la Madona a Roveredo, il più grande terreno in cui si esercitava lo jus plantandi. Degno di nota è che accanto ai castagni (a destra) si trovano sporadicamente anche noci (a sinistra) e persino gelsi (in dialetto morón, al centro).

³⁹ R. BROGGINI, *Appunti sul cosiddetto "jus plantandi"...*, cit., pp. 212-228. Anche P. MANTOVANI (*Arbul e castégnen*, cit.) conferma che molto spesso i castagni si trovavano sui fondi di altri proprietari.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, p. 218. L'autore basò il suo studio su documenti storici nonché su una serie di inchieste personali. Spedì inoltre duecento formulari d'inchiesta molto particolareggiati presso istituzioni comunali e patriziali del Ticino e del Moesano, sondando così il territorio in maniera rappresentativa; le risposte – un centinaio, più o meno complete – gli servirono per avvalorare e arricchire ulteriormente la storiografia precedente.

⁴¹ Cfr. *ivi*, p. 219. Quando invece un proprietario si avvale dello *jus plantandi* su più piante in uno stesso fondo comunale o patriziale, questi gruppi di alberi sono menzionati come «selve». Specifici casi nel Moesano sono stati rilevati a Grono e Soazza.

⁴² Cfr. *ibidem*.

Gli alberi piantati in base allo *jus plantandi* sono distinti per mezzo di diversi tipi di contrassegno: nello specifico caso di Roveredo questa pratica spazia dalla colorazione della corteccia all'incisione delle iniziali del proprietario sul tronco dell'albero⁴³ fino all'affissione di apposite targhette metalliche, come avviene anche in diverse altre località della Svizzera italiana.⁴⁴

Per ringiovanire la pianta e aumentarne la resa, generalmente il proprietario la capitozza intorno ai tre metri d'altezza circa, e dall'anno seguente – per usare i termini dialettali in uso a San Vittore – dal *pesciúch* (ceppaia) spuntano sia i *furlón* (polloni), che vanno tolti, sia la *casciáda* (nuova corona di rami),⁴⁵ la quale dopo tre anni viene *busctada*, ovvero innestata. Se la resa dell'albero risulta insoddisfacente, a Verdabbio il privato è tenuto a sradicare la vecchia ceppaia e – dopo aver chiesto l'autorizzazione (*grazia*) al comune o al patriziato – procede con l'impianto di un nuovo albero, mantenendo così il proprio diritto nel medesimo luogo. La richiesta obbligatoria della *grazia* rappresenta una garanzia per l'ente territoriale di veder crescere piante sane e fruttifere, in grado di sopperire al fabbisogno alimentare della comunità.⁴⁶

Come già affermato, lo *jus plantandi* costituisce una vantaggiosa opportunità per gestire a fondo le risorse ambientali, sia per i singoli vicini di una comunità sia anche per altre comunità, le quali possono avvalersene su territori di comunità geograficamente vicine ma anche assai distanti. Scrive Broggin:



Alcune piante nel Pian de la Madona di Roveredo sono ancora oggi contrassegnate con una targhetta metallica infissa nel tronco a circa quattro metri d'altezza.

⁴³ Testimonianza raccolta a Roveredo il 24 agosto 2018 presso la signora Lucia Fibbioli.

⁴⁴ Cfr. R. BROGGINI, *Appunti sul cosiddetto "jus plantandi"...*, cit., p. 219: «Tali piante sono molto spesso segnate con la marca di famiglia (Losone), con le iniziali del proprietario (Auessio) o con un numero attribuito dal patriziato ad ogni singolo fuoco patrizio (valle di Muggio), e venivano iscritte in un elenco tenuto a giorno dall'amministrazione patriziale, talvolta iscritte come servitù nel registro fondiario (Riviera)».

⁴⁵ I polloni, spesso diritti, che nascono dal vecchio tronco o dalla ceppaia del castagno sono anche chiamati *bastardón* (Roveredo), *casc* (Grono), *cadéi* (Soazza) o *calm* (Santa Domenica). Cfr. *ivi*, p. 220.

⁴⁶ Cfr. *ivi*, p. 219.

Anche a Soazza vi erano piante di quelli di Mesocco, su territorio pubblico; scrive il corrispondente di Mesocco: *negn a so temp un gaveva diversen pianten de castegna [arbul] sul prou di soazzón, col ragrupament ghe più nissuna servitù de pianten sul taregn di alter perche chelen che gera o l'en stecien taieden o venduden o scambieden*. Ma da Soazza mi si attesta che vi sono ancora famiglie di Mesocco che scendono a raccogliere le loro castagne perché alla domanda si risponde: *i Mesocòn i vegnen giù tucc i ann a faa isci*.⁴⁷

Si tratta qui di comunità vicine. Vediamo ora invece un caso particolare che coinvolge comunità lontane. Solitamente nell'economia rurale i proprietari di pascoli e alberi sono tenuti a sottostare al già citato diritto di *trasa*. Sempre in un'ottica autoconservativa, di completo sfruttamento delle risorse ecosistemiche, si collettivizzano e si ridistribuiscono ciclicamente anche le ricchezze rimanenti: a partire da precisa data dell'autunno viene quindi consentito a tutti l'uso dei pascoli o la raccolta dei frutti ancora disponibili.⁴⁸ Brogginì trova notizia di abitanti della Val Verzasca che si recano nella zona del Monte Ceneri ma anche a Roveredo e San Vittore per raccogliere castagne «a mezz» e svolgere lavori nelle vigne.⁴⁹

Al giorno d'oggi nelle principali valli dell'Alto Ticino, stando alle informazioni appena raccolte da Federico Laurianti presso le sezioni forestali, sopravvivono solo rare forme relittuali legate allo *jus plantandi*. A Roveredo, secondo le mie indagini, questo diritto viene abolito ufficialmente nel 1925.

Quattro sono le zone del paese in cui lo si esercita intensamente a partire dal Basso Medioevo (caratterizzato da un forte aumento demografico): la zona sommitale di



Uno scorcio del Pian de la Madona a Roveredo, terreno patriziale con alberi assorbiti nel patrimonio comunale a partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso.

⁴⁷ Ivi, p. 225.

⁴⁸ In relazione alla libera raccolta dei frutti spesso le date corrispondevano con le festività di san Martino (11 novembre) oppure – nelle zone più alte – di santa Caterina d'Alessandria (25 novembre). Cfr. ivi, p. 226.

⁴⁹ Cfr. *ibidem*.

Carasole (sotto l'egida della chiesa di San Rocco), la zona attorno al vecchio castello di *Bèfen* (forse a partire dal riscatto della valle), il ben noto *Pian de la Madonna* (in origine sotto l'egida della chiesa di Santa Maria del Ponte chiuso) e infine la poco distante selva sopra l'attuale Grotto San Fedele (dove attualmente è in atto con fondi comunali il ripristino di una vecchia *grá*).⁵⁰ Proprio di queste ultime due zone si parla in un documento eccezionale⁵¹ risalente ad oltre cinque secoli fa: l'11 dicembre 1480 il Comune di Roveredo vende ad un certo Taddeo (figlio del defunto Giovanni Bonalini) un castagno situato presso la strada proveniente dall'«*epongiuso*» (il Ponte chiuso) in «*graveria Sancti Fidellis*», precisando che quando l'albero deperirà («*quando dicta arbor ibit ultra*»), egli avrà il diritto di ripiantarne un altro nello stesso posto («*aliam eius loco replantare possit*»). Siamo quindi in presenza di un'attestazione diretta dello *jus plantandi*. In epoca tardomedievale sono riscontrati anche casi in cui i comuni lucrano su questo diritto: San Vittore e Roveredo non sono da meno, arrivando a vendere a singoli individui lo «*jus et actione plantandi et tenendi arbores*»,⁵² un diritto consuetudinariamente esercitabile senza restrizioni da ogni membro della comunità.

Quanto rimane oggi di questa antica pratica a Roveredo? In qualità di municipale, tra il 1979 e il 1986, Sergio Pasini dà avvio al processo d'assorbimento nei beni comunali delle piante ancora appartenenti ai «*particular*»,⁵³ ovvero a singoli proprietari, aprendo la strada all'attuale situazione del *Pian de la Madonna*, dove il terreno rimane di proprietà patriziale mentre tutte le piante (noci, gelsi e soprattutto castagni) appartengono ormai *in toto* al Comune di Roveredo, che non pone nessun divieto o di limitazione alla raccolta dei frutti. In alcuni alberi del *Pian de la Madonna* sono ancora visibili le targhette metalliche che certificano la precedente appartenenza dei castagni a singoli proprietari. Si tratta nella sua peculiarità di un'importante forma relittuale di *jus plantandi* e di un documento materiale a tutti gli effetti.

La mia bisnonna materna, Irene Schenardi, possedeva un singolo albero su queste terre d'origine vicinale, un retaggio di antiche pratiche di sostenibilità generate dalla “civiltà del castagno”: pratiche antiche ma che potrebbero guidarci verso le sfide del prossimo futuro. Oggi riscopriamo e infatti come “sostenibili” antiche soluzioni comunitarie che permettono di conservare in buona salute l'economia rurale (e l'ecosistema che la sorregge) e che mostrano una maggiore equità sociale, dal momento che chiunque, anche chi non possiede terre o non ne può pagare l'affitto, trova una possibilità d'impianto sulle terre vicinali o gravitanti attorno agli enti ecclesiastici, come d'altronde trova sostentamento per sé o i suoi animali nei periodi in cui è consentita la *trasa*.

Si dice che il miglior modo di prevedere il futuro sia inventarlo: recuperare dal passato alcuni modelli socio-economici praticati per millenni non può che arricchire le nostre prospettive.

⁵⁰ Metato, ovvero piccolo edificio usato per affumicare ed essiccare le castagne.

⁵¹ Cfr. S. M. PACCIARELLI, *Mesolcina e Calanca alla fine del Medioevo*, cit., p. 128.

⁵² Cfr. C. NEGRETTI, *I protocolli delle imbreviature del notaio Giovanni del Piceno...*, cit., p. 51. I documenti risalgono al 1488.

⁵³ Termine dialettale riportato dalla signora Gina Cattaneo (Roveredo).